

# ***Deforme Costituzionali***

***L' attacco alla Costituzione Italiana***

***(per il NO al Referendum di Ottobre 2016)***

*Analisi e spunti di riflessione raccolti ed elaborati a cura di Davide Amerio(\*)*

*versione 1.1*

# Indice generale

Introduzione.....	3
C'era una volta il Porcellum .....	5
Note sulla Costituzione Italiana.....	7
Origini e fondamenti.....	7
L'attività Legislativa.....	8
Le modifiche che verranno apportate alla Costituzione.....	10
1 - Abolizione del Senato.....	10
1.1 - Legittimità del nuovo Senato.....	12
1.2 - Durata degli incarichi dei Senatori.....	13
1.3 - Senatori a vita: il partito del Presidente della Repubblica?.....	14
1.4 - Criteri nella elezione dei Senatori.....	14
1.5 - Il Senato negli altri paesi.....	14
2 - Il nuovo processo legislativo (Bicameralismo addio?).....	16
2.1 - Complessità del nuovo sistema legislativo.....	21
2.2 - Il Bicameralismo non scompare!.....	22
2.3 - Lo strapotere dell'esecutivo.....	22
2.4 - Il mancato bilanciamento dei poteri dello Stato.....	24
2.4.1 - La distorsione della rappresentanza.....	25
2.5 - I presunti risparmi sui costi dello Stato.....	26
3 - Riduzione del potere dei cittadini.....	28
3.1 - Leggi di iniziativa popolare.....	28
3.2 - Referendum più firme e nuovo quorum.....	28
Riferimenti bibliografici e sito-grafici.....	30

# Introduzione

Il presente documento è frutto di un lavoro di ricerca e sintesi delle principali questioni in gioco con il prossimo referendum sulle riforme costituzionali.

La materia è per sua natura complessa e qui si sono raccolte una parte delle considerazioni e delle obiezioni di giuristi, costituzionalisti e altri, per fornire un sintetico strumento per chi desidera comprendere le motivazioni di chi propone il **NO** per il voto referendario.

Molte sono le affermazioni "mitologiche" che attribuiscono a questa riforma il potere di rilanciare il paese e farlo uscire dalle paludi della stagnazione in cui versa ormai da parecchio tempo. Tralasciando questioni squisitamente politiche sulle ragioni che scongiurerebbero l'accettare una riforma costituzionale per mano del trio **Renzi-Boschi-Verdini**, i cui curriculum non sono estranei a vicende giudiziarie piuttosto gravose e molto poco "onorevoli", permangono motivazioni di ordine tecnico e giuridico.

Non sono mancate, e non mancheranno – purtroppo -, pittoresche manifestazioni (con sommo sprezzo del ridicolo) che attribuiscono alla mancata approvazione di questa "riforma" sciagure inenarrabili per il paese.

Recentemente anche "voci dall'estero" hanno espresso timori sulle conseguenze della mancata approvazione delle riforme: queste considerazioni ritengono preoccupante il possibile scenario di incertezza che si verrebbe a creare con eventuali dimissioni del governo a seguito del fallimento referendario. Le recenti - e non certo inattese - dichiarazioni di Renzi, denotano una chiara volontà di proseguire comunque la legislatura sino alla naturale scadenza del 2018. Alcuni osservatori (a) precisano che, comunque, la situazione di eventuale incertezza è stata proprio creata dalla personalizzazione attribuita al referendum dal primo ministro. Ancora meno è credibile l'allarme di instabilità se lanciato per timore di un possibile contagio nella già precaria e fragile situazione europea. Una riforma costituzionale è, prima di tutto, una scelta del popolo sovrano e non di altri paesi.

Contrariamente a quanto lasciato intendere il referendum (di cui ignoriamo al momento la data certa di svolgimento) **non è stato "concesso" dal governo** per avvallare la riforma da parte del "popolo". Ciò è smaccatamente falso in quanto stravolge il senso proprio del referendum che ha sempre carattere abrogativo e non propositivo [4]:

*Se in seconda votazione non si ottiene la maggioranza dei 2/3, - segno che la riforma non esprime una condivisione tra le forze che siedono in Parlamento - , 1/5 dei membri di una Camera o 500mila elettori o 5 Consigli regionali, possono fare richiesta di referendum. Tra questi soggetti non è previsto il Governo. Il Presidente del Consiglio Renzi ha invece personalizzato la consultazione referendaria, trasformandola in un plebiscito sulla sua persona e legando la sorte del suo Governo alla vittoria dei Sì. Il "Capo" si pone in relazione immediata con il "suo" popolo al di là del proprio partito, cercando di costruirsi un'autonoma risorsa di legittimità direttamente alla fonte.*

Un'altra anomalia di questo referendum è la richiesta, al cittadino, di **un consenso o di un rifiuto globale alla riforma attraverso un unico voto**. Ciò è palesemente in contrasto con il nostro ordinamento e con quanto stabilito dalla stessa Corte Costituzionale la quale ha più volte affermato "con riferimento al referendum abrogativo di cui all'art. 75 Cost., che i quesiti referendari non devono contenere una pluralità di questioni eterogenee, tali da non permettere una risposta chiara e precisa, articolata in un sì o un no." [4]

Unico merito di questo tentativo goffo e ricattatorio (nei modi e nelle procedure parlamentari che sono state caratterizzate da vere e proprie "epurazioni" dei dissidenti nei confronti della riforma durante le sedute della commissione preposta) è stato quello di costringere il paese e i cittadini a riscoprire il valore della nostra Carta Costituzionale. Non che essa non abbia bisogno di una qualche modifica in alcune sue parti, nessuno lo nega. Ma altra questione è lo stravolgere i principi, i fondamenti e gli equilibri dei poteri.

*Tra le anomalie più evidenti, l'iter della riforma è stato caratterizzato da [4]:*

1. l'iniziativa **governativa** (e non parlamentare) nella presentazione del disegno di legge di revisione;
2. la **rimozione d'autorità** dalla Commissione Affari costituzionali del Senato, nel luglio 2014, degli onorevoli Mauro e Mineo, che con altri 14 senatori avevano invocato il rispetto della libertà di coscienza in merito alle modifiche della Costituzione;
3. la **mancata conferma**, in sede di terza lettura del disegno di legge, del relatore di minoranza (sen. Calderoli) e il mantenimento della sola relatrice di maggioranza (sen. Finocchiaro), con il pretesto della fine del c. d. patto del Nazareno, quando invece la procedura di revisione costituzionale avrebbe dovuto essere insensibile all'evolversi delle vicende politiche;
4. la **messa in votazione**, il 1° ottobre 2015, di un emendamento (a firma dei sen. Cocciandich e Rossi) strutturato in modo da precludere una serie di votazioni che avrebbero richiesto il voto segreto, con notevoli rischi di divisione interna per il Governo e per la maggioranza.

Le modifiche della riforma pretenderebbero di avere influenza solamente nella **II parte della Costituzione** che attiene al funzionamento e all'organizzazione dello Stato. Fanno però notare, diversi costituzionalisti, che siffatte modifiche, stravolgendo il delicato equilibrio tra i poteri dello Stato, produce di fatto una conseguente influenza sulla I parte (quella dei principi e dei valori su cui si fonda la Repubblica) in quanto l'operatività della II è funzionale alla realizzazione della I.

Non proprio a margine vale la pena ricordare che l'attuale Costituzione fu scritta avendo come chiaro obiettivo **la chiarezza e la semplicità** come principi di riferimento. Fu cura dei padri fondatori scrivere in modo che la Carta fosse comprensibile da tutti, appartenendo essa, di diritto, a tutto il popolo. Per tale scopo essa fu esaminata, prima di essere sottoposta all'approvazione, a una attenta analisi linguistica da parte di specialisti. Oggi la "riforma" mette mano a oltre 40 articoli della Costituzione e quanta poca chiarezza ci sia nel linguaggio usato per scrivere i nuovi articoli ciascuno lo può dedurre da sé con una semplice lettura del testo.

Una menzione meritano tutti coloro che hanno sottolineato come l'attuale riforma garantirà, di fatto, **l'immunità parlamentare** a tutti i neo Senatori di provenienza territoriale. Fatto questo piuttosto criticabile considerando l'elevato numero di arrestati, rinviati a giudizio, indagati, che popolano – purtroppo – le amministrazioni locali italiane.

I testi e i documenti da cui sono stati tratti (o elaborati) i brani riportati (posti in corsivo - talvolta evidenziati dal redattore con grassetto e sottolineatura), sono elencati nell'ultima parte del documento con numero/lettera di riferimento; si rimanda a essi per ulteriori approfondimenti.



Questo documento è rilasciato con licenza Creative Common Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate CC BY-NC-ND

# C'era una volta il Porcellum

Con la sentenza della Corte Costituzionale n. 1/2014 la legge elettorale definita "Porcellum" è stata dichiarata inequivocabilmente anticostituzionale. La bocciatura attiene a due aspetti fondamentali della legge:

1. **La mancanza di una soglia minima oltre la quale applicare il premio di maggioranza**
2. **La mancata possibilità per l'elettore di poter esercitare il proprio diritto di preferenza sui candidati.**

A seguito della sentenza si è aperta una diatriba tra chi ha ritenuto **illegittima** la XVII legislatura eletta con il Porcellum e quindi ha invocato nuove elezioni, per rimettere il mandato alla volontà popolare, e coloro i quali hanno ritenuto che, non ostante l'illegittimità, il Parlamento non poteva essere sciolto.

A riguardo è intervenuta la stessa Corte motivando, in modo ritenuto "inaccettabile" da una parte di alcuni giuristi, la scelta di non procedere a nuove elezioni. Scrive la Corte:

*(...) È evidente, infine, che la decisione che si assume, di annullamento delle norme censurate, avendo modificato in parte qua la normativa che disciplina le elezioni per la Camera e per il Senato, produrrà i suoi effetti in occasione di una nuova consultazione elettorale, consultazione che si dovrà effettuare o secondo le regole contenute nella normativa che resta in vigore a seguito della presente decisione, ovvero secondo la nuova normativa elettorale eventualmente adottata dalle Camere. (...)*

Per la Corte **non esiste una giustificazione** per l'**annullamento degli esiti delle elezioni** svoltesi con tale Legge; non viene considerata valida l'ipotesi di retroattività nell'annullamento degli effetti prodotti dalla norma dichiarata incostituzionale. A sostegno viene citato l'art. 136 della Costituzione e l'art. 30 della Legge n. 87 del 1953; la retroattività varrebbe per i rapporti rimasti "pendenti" dopo la sentenza di invalidità e non per quelli considerati "esauriti" i quali "*rimangono regolati dalla legge dichiarata invalida (sentenza n. 139 del 1984)*".

Di diverso parere altri giuristi (Mori, Palma; si vedano riferimenti [1] e [d, e] nelle note bibliografiche) per i quali risulta sospetta questa necessità della Corte di "giustificare" la propria posizione. Il fatto di considerare le elezioni, avvenute con una norma illegittima, un fatto "concluso" - in quanto è comunque già avvenuta la proclamazione degli eletti - risulta essere un falso presupposto, laddove l'art. 66 della Costituzione dispone:

*"ciascuna camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di illegittimità e incompatibilità"*

**Quale miglior causa ci può essere se non quella di essere stati eletti con una Legge incostituzionale?** Di pari debole argomentazione è quella secondo la quale la decadenza della legislatura comprometterebbe il funzionamento dello Stato. Secondo l'interpretazione dei giuristi citati, la Corte giustifica le proprie tesi facendo riferimento ad articoli che, di fatto, le smentirebbero:

## Art. 136 Costituzione

*"Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione"*

La norma incostituzionale non viene "abrogata" ma "perde di efficacia all'interno dell'ordinamento", condizione che presuppone la **retroattività** degli effetti della pronuncia della Corte. **Se un Parlamento illegittimo, nella sua composizione, continua a legiferare le leggi emanate sono automaticamente da considerare illegittime.** Figuriamoci se tale Parlamento mette mano alla Costituzione!

Il rischio di "vuoto" legislativo sarebbe un altro assunto falso in quanto l'art. 61 Cost. Prevede la "prorogatio" dei poteri delle Camere precedenti "finché non siano riunite le nuove Camere".

Analogamente l'art. 30 Legge n. 87/1953 specifica "[...] *Quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano l'esecuzione e tutti gli effetti penali*".

La conclusione secondo questa interpretazione è che **la XVII legislatura opera in pieno contrasto dell'art. 1 della Costituzione** ("*La sovranità appartiene al popolo*") in quanto la sua elezione è avvenuta contravvenendo le norme costituzionali. Ma l'intervento per interrompere questo flusso di atti illegittimi sarebbe stato a carico del **Capo dello Stato** che è l'unico avente il potere di sciogliere le Camere.

# Note sulla Costituzione Italiana.

## Origini e fondamenti.

Senza addentrarsi in un discorso prettamente storico, merita sottolineare le origini politiche e giuridiche da cui deriva la Costituzione Italiana. Tra queste è utile ricordare[1]:

- La Rivoluzione francese che partorì la "*Dichiarazione dei Diritti dell'uomo e del Cittadino*" del 1789 e la "Costituzione" del 1791.
- Lo "*Statuto Albertino*" (1948)
- La "*Costituzione della Repubblica Romana*" (1849) – Carta fondamentale dello Stato elaborata da un'assemblea elettiva durante il periodo della Repubblica Romana di Mazzini (mai entrata in vigore), considerata la "madre giuridica e morale" della nostra Costituzione Repubblicana del 1948.

Nella Costituzione della Repubblica Romana, si parla di "**sovranità quale diritto eterno che risiede nel popolo**" e prevedeva quei diritti inviolabili (della persona, del domicilio, della laicità dello Stato, della libertà di insegnamento, della manifestazione del pensiero, dell'invulnerabilità della corrispondenza, di quella dei rappresentanti del popolo per le opinioni espresse, etc etc) che verranno incorporate nell'attuale Costituzione. A differenza dello Statuto Albertino non è una "Carta ottriata" (cioè concessa), bensì il parto di un'Assemblea Costituente democraticamente eletta.

La Costituzione Italiana è stata concepita ed elaborata dall'Assemblea Costituente (eletta per la prima volta a suffragio universale e con metodo proporzionale) tra il giugno del 1946 e il dicembre del 1947. Fu promulgata dal capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre del 1947 ed entrò in vigore il 1 Gennaio 1948.

La prima parte del testo costituzionale focalizza e definisce i valori della Repubblica Italiana che rappresentano il fondamento della comunità che si lega ad essa. Tra questi ricordiamo:

- Il fondamento del lavoro quale attività primaria dell'uomo e strumento per conseguire la "libertà" dal bisogno. Lo Stato non esiste se non persegue l'obiettivo del lavoro per tutti (art 1,I: L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro)
- Il diritto al lavoro per ogni cittadino e l'impegno dello Stato nel "*promuovere le condizioni che rendano effettivo questo indirizzo*" (art.4). Nel secondo comma è previsto che ogni cittadino, svolgendo un'attività da lui scelta, "*concorra al progresso materiale e spirituale della società*".
- La sovranità è prerogativa esclusiva del popolo "*La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione*" (art. 1,II). Non esiste lo "Stato Italiano" se l'esercizio della sovranità non promana direttamente dal popolo. Solo i rappresentanti di questo, democraticamente eletti, sono legittimati ad esercitare la sovranità popolare.
- Il principio di uguaglianza sostanziale (oltre a quello della uguaglianza "formale" già presente nello Statuto Albertino e nella Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino del 1789). L'art. 3 impegna la "*Repubblica*" a rimuovere "*gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori*

*all'organizzazione politica, economica, e sociale del paese".* Questo principio è particolarmente importante in quanto consente di prevedere *"trattamenti uguali per situazioni uguali e trattamenti diversi per situazioni differenti"* per realizzare una concreta uguaglianza dei cittadini senza che nessuno resti indietro.

- Il riconoscimento e la garanzia per i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali (art.2)

Seguono gli articoli che individuano le diverse libertà da proteggere. Da sottolineare l'aspetto per il quale **la nostra Costituzione tiene fermo il valore della Comunità dei cittadini promuovendo azioni e comportamenti che lo rafforzino.**

## L'attività Legislativa.

Nella seconda parte la Costituzione, oltre a disegnare la struttura istituzionale dello Stato e i meccanismi democratici per l'adozione delle Leggi, ***"sancisce anzitutto il diritto di ciascun cittadino (senza alcun limite se non quello dell'età) di eleggere direttamente sia la Camera dei Deputati che il Senato della Repubblica."***

Da notare come la **formazione delle Leggi è affidata al Parlamento in quanto espressione democratica della sovranità popolare**; uniche eccezioni sono il *Decreto Legge* e il *Decreto Legislativo* che sono entrambi di competenza dell'**esecutivo**.

Il bicameralismo paritario della nostra Costituzione consente a un progetto (o un disegno) di legge di diventare Legge dello Stato solo se approvato sia dalla Camera che dal Senato nel medesimo testo (art. 70). Il Presidente della Repubblica promulga la Legge oppure ne richiede alle camere una nuova deliberazione (art. 74).

***Al bicameralismo perfetto viene attribuita la responsabilità della lungaggine nell'approvazione delle Leggi. I dati statistici dimostrano il contrario.*** Leggi come il *Jobs Act*, quelle sulle *prescrizioni*, la *Legge Fornero* e la ratifica del famigerato *Fiscal Compact*, sono state approvate con tempi che vanno da ***una settimana a venti giorni*** al massimo. Identica sorte per il "*vincolo di bilancio*" inserito nella Costituzione (art. 81), approvato in modo rapido (seppur con la procedura aggravata dell'art. 138).

Si considerino anche le valutazioni seguenti dei tempi di approvazione delle leggi[4]:

*Con riferimento alla XVI legislatura, si è calcolato che il **tempo medio** di approvazione di disegni di legge e progetti di legge è pari a **279 giorni** (263 con riferimento alla XVII legislatura).*

*Quanto alla **conversione dei decreti legge**, che deve avvenire, da parte di entrambe le Camere, nel termine perentorio di 60 giorni, essa non ha mai risentito delle presunte lungaggini del bicameralismo. Durante il Governo Berlusconi è, infatti, decaduto il 13,75% dei decreti; durante il Governo Monti il 15,79%; durante il Governo Letta il 12%; durante il Governo Renzi il 15,22%. In tutti i casi, numeri bassissimi: dei 189 d.l. presentati nelle ultime due legislature, solo 27 non sono stati convertiti in legge, il più delle volte per carenza di volontà politica e non per mancanza di tempo.*

*A tal ultimo riguardo, si pensi al fatto che **sono bastati appena 13 giorni** per la ratifica del **Trattato di risoluzione unica**, contestatissimo dai risparmiatori, sul risanamento bancario e il salvataggio interno, mentre ne sono serviti **871** per la legge sull'**agricoltura sociale**, **1456** per*



*la legge anti-corruzione e più di 20 anni per una legge sulle Unioni civili.*

*La stragrande maggioranza delle leggi, inoltre, è approvata con solo due letture e la navetta da una Camera all'altra riguarda soltanto il 20 % dei casi.*

<b>XVI Legislatura numero complessivo di letture</b>		
Disegni o progetti di legge divenuti legge con <i>più di 4 letture</i>	>>>	<b>3</b>
Disegni o progetti di legge divenuti legge con <i>4 letture</i>	>>>	<b>12</b>
Disegni o progetti di legge divenuti legge con <i>3 letture</i>	>>>	<b>45</b>
Disegni o progetti di legge divenuti legge con <i>2 letture</i>	>>>	<b>301</b>

**La causa dei tempi lunghi nell'approvazione delle Leggi non è quindi in alcun modo attribuibile al bicameralismo perfetto quanto, piuttosto, alla volontà politica; quest'ultima esprime rapidamente maggioranze bulgare quando in ballo ci sono interessi che non sono quelli del paese e dei cittadini ma di "altri" gruppi di interesse, politico o finanziario.**

# Le modifiche che verranno apportate alla Costituzione.

Le modifiche della riforma prevedono la soppressione di alcuni articoli della Carta e la modifica di altri. Per un dettaglio completo si rimanda ai siti citati nella sitografia. Si richiamano qui le modifiche principali suddivise per argomento. Per ciascuna di esse verranno indicati gli articoli attuali e quelli previsti dalla riforma. Seguiranno le considerazioni – obiezioni – formulate da alcuni studiosi.

## 1 - Abolizione del Senato.

All'origine della riforma voluta dal governo c'era l'abolizione del Senato della Repubblica. Ciò avrebbe dovuto consentire alcuni obiettivi:

- Risparmio dei costi del Parlamento
- Maggiore velocità nell'approvazione delle leggi

Va considerato, prima di tutto, che il Senato **non viene di fatto abolito**, bensì assume una nuova configurazione nella quale vengono modificate: le aree di competenza, il significato della loro rappresentanza (come emanazione delle realtà locali), il numero di Senatori (ridotti a 100), le modalità della loro elezione (non più diretta a suffragio popolare ma con meccanismi interni alla politica locale).

### Principali articoli in modifica (55, 57, 59) [i] e [ii]

Costituzione 1948	Costituzione 2016	Commenti
<b>Art. 55</b> Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.	<b>Art. 55 nuovo</b> Idem  Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.  Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione. La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.  Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica.  Concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della	Va raffrontato con nuovo art. 67. Solo i deputati “rappresentano la <i>Nazione</i> ”.  <i>Il Senato rappresenta comuni e Regioni. Cura il raccordo Stato-Regioni e comuni (e città metropolitane).</i>

Costituzione 1948	Costituzione 2016	Commenti
<p>Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.</p>	<p>Repubblica e l'Unione Europea.</p> <p>Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea.</p> <p>Valuta le politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l'impatto delle politiche dell'Unione Europea sui territori.</p> <p>Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l'attuazione delle leggi dello Stato.</p> <p>Idem</p>	<p><i>Ma anche concorre al raccordo con l'UE.</i></p> <p><i>Partecipa alla fase ascendente (formazione) e discendente (attuazione) di atti e politiche UE. Valuta le politiche pubbliche.</i></p> <p><i>Pareri su nomine.</i></p> <p><i>Verifica attuazione leggi.</i></p> <p><i>Elezione del Presidente. Elezione dei componenti CSM. Non più elezione giudici Corte costituzionale.</i></p> <p><i>I componenti scendono da 945 a 725 (meno 220, cioè meno 23%). La rilevanza numerica della Camera sale dal 66% all'87%.</i></p> <p><i>I tre quinti del totale equivalgono a 435 componenti: di massima ciò esclude la maggioranza in seno al Parlamento in seduta comune di una sola forza politica.</i></p>
<p><b>Art. 57</b> Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione estero.</p> <p>Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.</p>	<p><b>Art. 57 nuovo</b> Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.</p> <p>I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori.</p>	<p><i>I senatori si riducono da 315 a 95 (oltre quelli settennali e a vita). Molto criticata la disposizione che prevede ancora senatori di nomina presidenziale, tanto più che non si capisce cosa possano fare all'interno di un'assemblea di rappresentanza territoriale.</i></p> <p><i>Il riferimento al metodo proporzionale vuol dire che – di norma – della delegazione regionale fa parte anche uno o più consiglieri o sindaci di opposizione. Questo però sarà difficilmente possibile nelle undici regioni o province autonome con due senatori.</i></p>

<b>Costituzione 1948</b>	<b>Costituzione 2016</b>	<b>Commenti</b>
<p>Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.</p>	<p>Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.</p> <p>La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma.</p> <p>Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio.</p>	<p><i>Due: Valle d'Aosta, Liguria, Trento, Bolzano, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Marche, Molise, Basilicata.</i></p> <p><i>Fondamentali disposizioni sulla durata del mandato dei senatori (coincide con quella degli organi da cui sono eletti, cioè da ciascun Consiglio regionale) ovvero dalla propria personale permanenza in carica (di Sindaco o consigliere). Qui c'è l'inciso aggiunto che fa riferimento alla "conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri".</i></p> <p><i>Principi che dovranno regolare la legge elettorale quadro per il Senato.</i></p>
<p><b>Art. 59</b> E' senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato presidente della Repubblica.</p> <p>Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario</p>	<p><b>Art. 59 nuovo</b> idem</p> <p>Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati.</p>	<p><i>I senatori a vita sono solo gli ex-presidenti. Il presidente può nominare senatori (per altissimi meriti... etc.) solo per un mandato di sette anni, non rinnovabile.</i></p>

## 1.1 – Legittimità del nuovo Senato.

Il nuovo organo passerà da 315 senatori a 100, così suddivisi [4]:

- **74 consiglieri regionali**, eletti dai Consigli regionali (oltre che da quelli provinciali di Trento e Bolzano);
- **21 sindaci**, eletti dai Consigli regionali (oltre che da quelli provinciali di Trento e Bolzano) fra tutti i sindaci dei Comuni della Regione e nella misura di uno per ciascuna;
- **5 senatori**, nominati dal Presidente della Repubblica con mandato di 7 anni non rinnovabile.

**Non è eletto dal popolo ma gli viene affidata anche una "funzione costituente"**. [1] I Senatori saranno eletti attraverso un meccanismo non ancora definito che potrebbe rivelarsi simile al **Porcellum**. Con esso **il cittadino non avrà potere di scelta** e sarà – probabilmente - posto di fronte a listini bloccati per le votazioni dei rappresentanti territoriali; questi si guadagneranno in automatico il diritto di diventare Senatori.

Risulta non chiaro il concetto di "conformità" che attribuisce ai Consigli Regionali poteri discrezionali sulle ratifiche degli eletti. Risulterebbe quindi assolutamente inappropriata la facoltà data a un Senato, di questo tipo, di agire nell'ambito della materia delicata come la revisione costituzionale.

La critica sulla legittimità al nuovo Senato così configurato, si può rafforzare con riferimento al tema della Sovranità [2]:

*"[...] La sovranità del popolo si esprime periodicamente con le elezioni. Si traduce in istituzioni ciascuna delle quali accoglierà, incanalerà, collocherà l'espressione della sovranità popolare "nelle forme e nei limiti della Costituzione. [...] La volontà del popolo non può essere invocata per infrangere le leggi e per travolgere le istituzioni".*

*"[...] la tentazione 'populista' ha fatto la sua comparsa nella seconda fase della Repubblica italiana i quando alcuni uomini politici e i loro cattivi maestri di diritto (e di politica) hanno sostenuto l'esistenza di un 'quasi' mandato popolare per i governi, di una 'quasi' elezione diretta per i capi di governo, di una 'quasi' cessione di sovranità dal popolo agli eletti".*

Questa forma di **populismo** (questo sì reale, non quello attribuito al M5S che chiede il rispetto della Costituzione vigente) immagina che **"l'attribuzione di potere politico di governo significhi preminenza dell'esecutivo su tutte le altre istituzioni: Parlamento, sistema giudiziario, Corte Costituzionale. La pretesa, totalmente priva di fondamento giuridico-costituzionale porterebbe all'assurdo che "il popolo esercita la sua sovranità esclusivamente in occasione delle elezioni e se ne sveste per tutta la durata del Parlamento a favore del leader e del partito vittorioso"** [2]

## **1.2 – Durata degli incarichi dei Senatori.**

Del tutto anomala la **durata in carica dei Senatori**. La durata dell'incarico coinciderà con quello dell'istituzione locale da cui provengono. Avremo quindi che [4]:

*I 95 senatori con incarichi nelle istituzioni territoriali non dovranno dimettersi dalla loro funzione di consigliere regionale o di sindaco, ma continueranno a svolgerla par-time, con una serie di conseguenze sull'operatività di questi organi che, al contrario, richiedono un impegno a tempo pieno. Si tratta di una scelta singolare osteggiata da molti Paesi. Ad esempio, in Francia con la l. n. 125/2014, vieta il cumulo del mandato parlamentare con ogni carica esecutiva nel Governo regionale e locale.*

*Si consideri, ad esempio, che i Consigli regionali ora in carica scadranno: 1 nel 2017; 6 nel 2018 (più i Consigli provinciali di Trento e Bolzano); 5 nel 2019; 6 nel 2020. Di nuovo, ad essere messo in discussione è l'ordinario funzionamento di questa Camera, a vantaggio di un elevato tasso di incertezza, confusione ed irragionevolezza.*

### 1.3 – Senatori a vita: il partitino del Presidente della Repubblica?

Il cambiamento previsto per la nomina dei Senatori a Vita, oltre a non realizzare alcun tipo di risparmio, configura un legame preoccupante tra questi e la figura del Presidente della Repubblica che li nomina. Il mandato non è più a vita ma dura 7 anni (non rinnovabile) e coincide con quello del Capo dello Stato che li ha nominati [4]:

*È come se il Presidente della Repubblica avesse propri rappresentanti nel Senato, con un peso assolutamente rilevante e triplicato rispetto a prima. **Attualmente sono previsti 5 senatori a vita su 315; con la riforma saranno 5 su 100 (come se nell'attuale Senato ce ne fossero 17).***

*Paradossale, poi, è che tali personalità «che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario» vadano ad esercitare il loro alto magistero culturale in un organo che rappresenta esclusivamente le istituzioni territoriali e la cui funzione è di operare un raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Sarebbe stato molto più logico che questo pubblico riconoscimento fosse previsto nell'ambito della Camera dei deputati, la sola a mantenere le funzioni di rappresentanza generale del popolo italiano.*

### 1.4 – Criteri nella elezione dei Senatori.

Si prospetta molto confusa la modalità di elezione dei Senatori [4]:

*Sancire in una medesima disposizione costituzionale che i senatori siano eletti, da un lato, dagli «organi delle istituzioni territoriali» e, dall'altro, «in conformità delle scelte espresse dagli elettori» per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, **significa non decidere quale sistema si vuol adottare.** Non si capisce, inoltre, come i Consigli regionali potranno tener conto, allo stesso tempo, «dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio»: **la composizione dei Consigli regionali non corrisponde, infatti, ai voti presi dai partiti alle elezioni perché tutte le leggi elettorali regionali prevedono premi di maggioranza.***

*Del tutto irrisolto, anzi nemmeno prefigurato, è, in ultimo, ogni riferimento all'elezione in Senato dei 21 Sindaci: la «conformità alle scelte degli elettori» è imposta, infatti, solo per l'elezione dei 74 senatori - consiglieri e non per l'elezione dei senatori – sindaci.*

### 1.5 – Il Senato negli altri paesi.

Diversamente da quanto prospettato il Senato così costruito dalla riforma ci allontana da quello degli altri paesi europei e crea un'unicità poco invidiabile. Riassumendo [4]:

- **Germania:** l'equivalente è il Bundesrat che è composto da delegati provenienti dai Lander tedeschi. Lo Stato è di tipo federale e ogni Lander è sovrano. Ogni Lander nomina da tre a sei rappresentanti. I cittadini non eleggono i membri del Bundesrat in quanto questi sono rappresentanti dei locali Lander dove sono nominati dai governatori. Sono soggetti al vincolo di mandato e devono votare come stabilito dal Lander di provenienza.

- **Francia:** i cittadini eleggono circa 150mila grandi elettori in rappresentanza dei territori e questi eleggono successivamente 348 Senatori. La legge prevede l'incompatibilità e il cumulo delle cariche tra il ruolo parlamentare e quello delle amministrazioni locali.
- **Inghilterra:** Camera dei Lord. Non elettiva e non rappresenta le istituzioni territoriali. Ha compito di vigilanza sulle leggi e può porre il veto a queste ultime. In simili casi la Camera dei Comuni non può riapprovare la legge sino all'anno successivo.
- **Senato Americano:** composto da 100 senatori ha una funzione di contrappeso dei poteri. Gli elettori di ogni stato eleggono due senatori in tempi differenti dalla elezione del Presidente. Il sistema è improntato a un bicameralismo paritario.

## 2 – Il nuovo processo legislativo (Bicameralismo addio?).

Contrariamente a quanto indicato dal governo, il bicameralismo non scompare, viene solamente modificato e reso più confuso. Si vedano i nuovi articoli modificati dalla riforma:

### *Alcuni degli articoli in modifica [i] e [ii]*

Costituzione 1948	Costituzione 2016	Commenti
<p><b><u>Art. 70</u></b></p> <p>La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.</p>	<p><b><u>Art. 70 nuovo</u></b></p> <p>La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma.</p> <p>Le altre leggi sono approvate dalla</p>	<p><i>Ovviamente questo articolo è divenuto molto più complesso.</i></p> <p><i>Prima entrambe le Camere dovevano approvare qualsiasi legge nello stesso identico testo. Ora non più.</i></p> <p><i>La regola della legge bicamerale vale solo per le leggi specificate a questo comma.</i></p> <p><i>In sintesi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>·leggi costituzionali</i></li> <li><i>·leggi attuazione costituzione su certe materie indicate</i></li> <li><i>·leggi riguardanti l'ordinamento degli enti locali</i></li> <li><i>·leggi di principio sulle associazioni fra comuni</i></li> <li><i>·leggi sulla partecipazione a formare/attuare diritto UE</i></li> <li><i>·leggi su prerogative senatori</i></li> <li><i>·legge elettorale Senato</i></li> <li><i>·leggi ratifica trattati UE</i></li> <li><i>·leggi attuazione titolo V (regioni, enti locali)</i></li> </ul> <p><i>Tutto quello che non è indicato sopra è sola Camera o prevalenza Camera.</i></p>



Costituzione 1948	Costituzione 2016	Commenti
	<p>Camera dei deputati.</p> <p>Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.</p> <p>L'esame del Senato per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti.</p> <p>I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.</p> <p>I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.</p>	<p><i>Nelle materie (la gran parte) a competenza sola Camera, dopo che la Camera ha votato, entro dieci giorni un terzo dei senatori (circa 32) può fare proposte di modifica (entro i successivi trenta).</i></p> <p><i>Se nessuno lo chiede o se avendolo chiesto – il Senato non si pronuncia entro i trenta giorni, la legge già approvata dalla Camera è promulgata e pubblicata.</i></p> <p><i>Per le leggi che attuano l'art. 117.4 (cioè quelle in cui lo Stato cioè la Camera decide di intervenire anche al di là della propria competenza) la trasmissione al Senato perché si esprima è automatica. Se il Senato si esprime a maggioranza assoluta (circa 48 componenti), anche la Camera per affermare la sua prevalenza deve esprimersi a maggioranza assoluta (316 voti). Quindi il concorso potenziale del Senato è rafforzato.</i></p> <p><i>Legge di bilancio e di stabilità vanno al Senato automaticamente. Il Senato può pronunciarsi, se crede, entro 15 giorni. Prevale poi la Camera a maggioranza semplice.</i></p> <p><i>Se si verifica un contrasto sul procedimento da seguire (fra organi della Camera e del Senato), decidono d'intesa i due Presidenti.</i></p> <p><i>E' chiarito che il Senato può fare indagini conoscitive e può</i></p>

Costituzione 1948	Costituzione 2016	Commenti
	<p>Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati.</p>	<p><i>indirizzare alla Camera "osservazioni" su qualsiasi atto o documento sia all'esame di essa. La Camera ne può – ovviamente – tenere o non tenere conto.</i></p>
<p><b>Art. 71</b> L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.</p> <p>Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.</p>	<p><b>Art. 71 nuovo</b> Idem</p> <p>Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica.</p> <p>Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centocinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d'iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari.</p> <p>Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e di indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione.</p>	<p><i>Viene attribuito al Senato (non ai singoli senatori, e solo a maggioranza assoluta) il potere di formulare una proposta di legge alla Camera. Su questa proposta la Camera ha il dovere di pronunciarsi entro sei mesi.</i></p> <p><i>Da un lato il numero di firme per una proposta di iniziativa da parte degli elettori aumenta (da 50 a 150mila), dall'altro i regolamenti delle due Camere dovrebbero assicurare che vengano discusse e votate.</i></p> <p><i>Con rinvio a una successiva legge costituzionale viene prevista l'istituzione di referendum popolari propositivi e di indirizzo (che si aggiungeranno a quelli abrogativi).</i></p>

Costituzione 1948	Costituzione 2016	Commenti
<p><b>Art. 72</b> Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.</p> <p>Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.</p> <p>Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti composte in tal modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.</p> <p>La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di</p>	<p><b>Art. 72 nuovo</b> Ogni disegno di legge di cui all'articolo 70, primo comma, presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.</p> <p>Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.</p> <p>Idem</p> <p>Possono altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposta alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. I regolamenti determinano le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.</p> <p>La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, e per quelli di delegazione legislativa, per quelli di conversione in legge</p>	<p><i>Si tratta delle residue leggi bicamerali. Nessuna novità.</i></p> <p><i>Qui la disposizione riguarda le leggi a prevalenza Camera. Nessuna novità.</i></p> <p><i>Riguarda il procedimento in commissione. Importante che si specifichi che solo alla Camera vi è una doverosa corrispondenza fra composizione della Commissione e consistenza dei gruppi parlamentari. Significa – implicitamente – che al Senato possono non esseri gruppi su base partitica.</i></p> <p><i>Sulle leggi non bicamerali ma a prevalenza Camera dei deputati, il Governo può chiedere alla Camera dei deputati una specie di corsia preferenziale con voto a scadenza predeterminata (settanta o ottantacinque giorni). Ciò dovrebbe</i></p>

Costituzione 1948	Costituzione 2016	Commenti
<p>approvazione di bilanci e consuntivi.</p>	<p>di decreti, per quelli di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi. <i>La novità sta nel fatto che non si possono approvare in Commissione (sede decentrata, c.d. o legislativa) i disegni di conversione di decreti legge. Un limite – in qualche misura – alla decretazione d'urgenza. Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 70. Esclusi i casi di cui all'articolo 70, primo comma, e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e le leggi di cui agli articoli 79 e 81, sesto comma, il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione. In tali casi, i termini di cui all'art. 70, terzo comma, sono ridotti della metà. Il termine può essere differito di non oltre quindici giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della commissione, nonché alla complessità del disegno di legge. Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce le modalità e i limiti del procedimento, anche con riferimento all'omogeneità del disegno di legge.</i></p>	<p><i>permettere all'esecutivo di meglio attuare il proprio programma senza essere indotto al ricorso a decreti legge.</i></p>

## 2.1 – Complessità del nuovo sistema legislativo.

Attualmente si conoscono **due diverse procedure** di approvazione delle leggi [3]:

- **per approvare le leggi di revisione della Costituzione e le leggi costituzionali (ex art 138)**
- **per approvare le altre leggi (legislazione collettiva)**

**Le due procedure (articolate a loro volta in maniera complessa) rimangono invariate; a queste se ne aggiungono otto.**

### **Una, generale:**

1) *“Ogni disegno di legge approvato dalla Camera, laddove non sia prevista la funzione legislativa collettiva, è immediatamente trasmesso al Senato che, entro 10gg, su richiesta di 1/3 dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei 30gg successivi il Senato può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera si pronuncia in via definitiva” (art 70)*

### **Altre sette particolari:**

2) *“L’esame del Senato per le leggi che danno attuazione all’art 117 quarto comma Cost. è disposto nel termine di 10gg dalla data di trasmissione. La Camera può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato a maggioranza assoluta, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta” (art 70 Cost.)*

3) *“I disegni di legge di cui all’art 81 quarto comma Cost., approvati dalla Camera, sono esaminati dal Senato, che può deliberare proposte di modificazione entro 15gg dalla data della trasmissione” (art 70 Cost.)*

4) *“Il Senato può, con deliberazione presa a maggioranza assoluta, richiedere alla Camera di procedere all’esame di un disegno di legge. In tal caso la Camera si pronuncia entro sei mesi dalla data della deliberazione del Senato” (art 71 Cost.)*

5) *“Esclusi i casi di cui all’art 70 primo comma Cost. e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e le leggi di cui agli art 79 e 81 sesto comma, il Governo può chiedere alla Camera di deliberare, entro 5gg dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l’attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all’ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva alla Camera entro il termine di 70gg dalla deliberazione. In tali casi i termini di cui all’art 70 terzo comma Cost. sono ridotti della metà” (art 72 Cost.)*

6) *“Il termine di cui al comma precedente può essere differito di non oltre 15gg in relazione ai tempi di esame da parte della Commissione nonché alla complessità del disegno di legge” (art 72 Cost.)*

7) *“Le leggi che disciplinano l’elezione dei membri delle Camere possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte Costituzionale, su ricorso motivato presentato da almeno ¼ dei componenti della Camera e 1/3 del Senato, entro 10gg dall’approvazione della legge, prima dei quali la legge non può essere promulgata. La Corte si pronuncia entro il termine di 30gg e, fino ad allora, resta sospeso il termine*

per la promulgazione della legge" (art 73 Cost.)

8) "L'esame, a norma dell'art 70 terzo e quarto comma, dei disegni di legge di conversione dei decreti è disposto dal Senato entro 30gg dalla loro presentazione alla Camera. Le proposte di modificazione possono essere deliberate entro 10gg dalla data di trasmissione del disegno di legge di conversione, che deve avvenire non oltre 40gg dalla presentazione" (art 77 Cost.)

## 2.2 – Il Bicameralismo non scompare!

Il **bicameralismo perfetto** permane su [4]:

- leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali;
- leggi ordinarie a tutela delle minoranze linguistiche, referendum popolari, leggi di iniziativa popolare, legislazione elettorale, legislazione relativa agli organi di Governo e alle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, leggi di autorizzazione alla ratifica dei Trattati UE, leggi sull'eleggibilità dei senatori, sull'ordinamento di Roma, sul regionalismo differenziato, sulla partecipazione delle Regioni speciali alla formazione e alla attuazione di norme UE, sulle intese internazionali delle Regioni, sul patrimonio degli enti territoriali, sui poteri sostitutivi dello Stato nei confronti degli enti territoriali, sui principi della legge elettorale delle Regioni ordinarie, sul passaggio di un Comune da una regione a un'altra. In tutte queste materie, le leggi continuano a dover essere approvate nel medesimo testo da Camera e Senato.

## 2.3 – Lo strapotere dell'esecutivo.

La riforma attua una serie di meccanismi mediante i quali il governo ha una supremazia sul Parlamento e sulle autonomie locali. Viene subdolamente rafforzato il concetto del "ricatto" utilizzato con le numerose decretazioni d'urgenza imposte al Parlamento con le numerose richieste di "fiducia" [4]:

Il meccanismo del "voto a data certa" non ha nulla a che fare con le elezioni: è uno strumento con cui il Governo potrà chiedere alla Camera di iscrivere all'ordine del giorno, con priorità, un disegno di legge che ritiene essenziale per l'attuazione del suo programma. Prevede che entro 5 giorni dalla richiesta la Camera inserisca il provvedimento in agenda e lo discuta nei successivi 70 giorni (fino a un massimo di 85 in casi di particolare complessità).

Inoltre, si abbreviano, sia i termini entro i quali la Camera deve trasmettere il disegno di legge al Senato (5 giorni), sia quelli entro cui il Senato può proporre modifiche (15 giorni). Così, **il Governo potrà condizionare i lavori del Parlamento, ingerendosi nella funzione legislativa e violando il principio di separazione dei poteri.**

A distanza di un decennio dalla  **riforma del Titolo V** (e ancor prima della sua definitiva attuazione) si torna al passato. Il **Governo potrà indebolire le autonomie territoriali** - e condizionare ulteriormente l'attività del Parlamento – proponendo che le competenze legislative attribuite alle Regioni siano esercitate dallo Stato (cd. clausola di supremazia). Basta sostenere che lo richieda l'interesse nazionale o lo imponga l'unità giuridica o economica della Repubblica.

Per un **dettaglio sull'influenza della riforma sul Titolo V della Costituzione** si veda quanto

riepilogato qui sotto [3]:

“Lo **Stato** ha legislazione **esclusiva** nelle seguenti materie (**prima** della riforma erano di competenza delle **Regioni**, direttamente o nella forma della legislazione concorrente ndr):

- 1) Mercati assicurativi, promozione della concorrenza, armonizzazione dei bilanci pubblici, coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
- 2) Norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l'uniformità sul territorio nazionale;
- 3) Disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare;
- 4) Ordinamento scolastico, istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;
- 5) Previdenza complementare e integrativa, tutela e sicurezza del lavoro, politiche attive del lavoro, disposizioni generali e comuni sull'istruzione e formazione professionale;
- 6) Disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni;
- 7) Commercio con l'estero;
- 8) Coordinamento dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche dell'amministrazione statale, regionale e locale;
- 9) Tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, ordinamento sportivo, disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo;
- 10) Ordinamento delle professioni e della comunicazione;
- 11) Disposizioni generali e comuni sul governo del territorio, sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;
- 12) Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
- 13) Infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza, porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.

Su proposta del **Governo**, la legge dello **Stato** può intervenire in materie **non** riservate alla legislazione **esclusiva** quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero l'interesse nazionale.” (art 117 Cost.).

Le seguenti materie passano dalla **competenza esclusiva** delle **Regioni** alla **esclusiva dello Stato**, ma sotto regime art **116** Cost. (che concede ulteriori forme di autonomia alle Regioni)

- Disposizioni generali per le politiche sociali
- Ordinamento scolastico, istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica
- Politiche attive del lavoro, disposizioni generali e comuni sull'istruzione e formazione professionale
- Disposizioni generali sulle attività culturali e sul turismo

Le seguenti materie passano dalla **competenza concorrente** delle **Regioni** alla **esclusiva dello Stato**, ma sotto regime art **116** Cost.:

- Commercio con l'estero
- Ordinamento sportivo
- Governo del territorio

Nota: tutte le materie di **legislazione concorrente** rientravano nel regime dell'art **116** Cost.

La riforma degli articoli del Titolo V della Costituzione configura una inversione di tendenza rispetto alle riforme del 2001 riportando sotto il controllo dello Stato tutta una serie di competenze; nel merito il giudizio di alcuni costituzionalisti è negativo analizzando l'obiettivo del governo [5]:

*Si assiste ad un profondo ripensamento del rapporto Stato-Regioni. Difatti, se l'intentio del legislatore di revisione del 2001 era quella di espandere, attraverso il ribaltamento del sistema di attribuzione delle competenze, i margini di autonomia delle Regioni, l'attuale tentativo di riforma sembra propendere, di converso, per una nuova centralizzazione delle funzioni, con un conseguente protagonismo "di ritorno" in favore dello Stato.*

*È estremamente significativa, in questi termini, la previsione nell'art. 31 del progetto di revisione costituzionale – modificativo dell'art. 117 Cost. – di una clausola di supremazia in forza della quale «su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale»*

*Se è vero da un lato che può dirsi del tutto pertinente, in astratto, la scelta del legislatore di costituzionalizzare uno strumento che gli permetta di intervenire per la tutela delle indefettibili esigenze di carattere unitario; risulta parimenti vero, dall'altro lato, che, in concreto, così come formulata nell'art. 31 del Ddl di revisione costituzionale, la clausola di supremazia statale possa **debordare dal ruolo per cui è stata teorizzata e tramutarsi de facto in un congegno in grado di incidere indebitamente, erodendola, sull'autonomia legislativa regionale, per finalità riconducibili al perseguimento e alla tutela dell'indirizzo politico di maggioranza.***

## 2.4 – Il mancato bilanciamento dei poteri dello Stato.

In ogni Costituzione gioca un ruolo determinate, ai fini della fattività reale delle norme e del rispetto delle stesse, l'attribuzione dei poteri tra i diversi organi dello Stato. Nel **bicameralismo perfetto** della attuale Costituzione Italiana è previsto un "**adeguato sistema di pesi e contrappesi**" tra i diversi poteri dello Stato al fine di garantire la democrazia.

In un sistema **monocamerale** (come quello previsto dalla riforma) se non è accompagnato da un forte bilanciamento dei poteri risulta pericoloso per la tenuta della democrazia. Se è poi accompagnato da una **legge elettorale di tipo maggioritario** (come l'**Italicum**) nel quale il "premio" di maggioranza è assegnato alla lista e non alla coalizione, il passaggio a un **sistema dittatoriale** nel quale un solo partito, anche se risulta **minoritario** come preferenze rispetto al paese, diventa "naturale" [1]:

*Il superamento del bicameralismo partitativo avrebbe necessitato di un potere di contrappeso quale quella di un Capo dello Stato eletto dal popolo (in un momento diverso dall'elezione della Camera legislativa). Un Presidente nominato da una Camera con una maggioranza schiacciante quale quella che può derivare da un sistema elettorale come l'Italicum (premio di maggioranza al partito e non alla coalizione) creerebbe seri problemi di equilibrio tra i poteri. Sarebbe stato utile assegnare*



*al Presidente la facoltà di rimandare una legge alle camere almeno due volte, nonché la facoltà di iniziativa legislativa (essendo espressione diretta dei cittadini)*

#### **2.4.1 – La distorsione della rappresentanza.**

*Il Parlamento, nella tradizione parlamentare democratica, è il luogo della rappresentanza, là dove l'intero popolo è rappresentato. È il luogo del confronto pubblico e trasparente, mentre il Governo è, soprattutto, il luogo dell'attuazione dell'indirizzo elaborato nel dibattito parlamentare. Se il Governo gode della fiducia del Parlamento significa che è sostenuto dalla maggioranza dei rappresentanti dei cittadini, e dunque, almeno in astratto, dalla maggioranza del popolo. È solo in questo che trova la legittimazione per governare e, se necessario, per imporre sacrifici al Paese. [4]*

*L'**Italicum** attribuisce un **premio di maggioranza**, pari al **54% dei seggi alla Camera**, alla **lista (cioè al partito) che raggiunga almeno il 40% dei voti al primo turno**. Questo crea una forbice artificiale tra voti (40%) e seggi (54%) e permette ad un solo gruppo politico di diventare dominante. A causa della frammentazione del panorama politico, poi, è molto probabile che i partiti e movimenti che si classificano ai primi due posti al primo turno abbiano ottenuto basse percentuali di voti (il 20%, il 15%, addirittura il 10%). Con il ballottaggio, essi comunque accedono al secondo turno e ottengono il premio, a prescindere dalla percentuale di elettori che partecipano al voto. In questo caso la distorsione della rappresentanza può diventare molto elevata, risolvendosi in un'intollerabile violazione del principio di eguaglianza del voto. **In definitiva, un solo partito con pochi consensi reali nel Paese potrebbe avere in Parlamento una maggioranza blindata**, mentre tutti gli altri soggetti politici, che pure assommano nel totale maggiori consensi, dovrebbero dividersi i seggi rimanenti. [4]*

*La riforma costituzionale prevede poi che questa maggioranza (fittizia) di eletti - che rappresenta una minoranza di elettori - voti la fiducia al Governo e faccia le leggi ordinarie. Non solo. Con ben 340 seggi alla Camera potrà anche [4]:*

- influenzare l'approvazione delle **riforme costituzionali**;
- dichiarare lo **stato di guerra** (spetta alla sola Camera e sono sufficienti 316 voti, cioè la maggioranza assoluta dei membri);
- decidere su **amnistia e indulto** (spetta alla Camera e servono 80 voti in più di quelli assicurati dal premio);
- derogare alle **competenze regionali** in nome dell'interesse nazionale;
- imporre alla Camera una **votazione a data certa** su un proprio disegno di legge;
- decidere i **regolamenti parlamentari**;
- precisare il contenuto dello **statuto delle opposizioni**, che dovrebbe tutelare le minoranze parlamentari ma - come ogni altro regolamento parlamentare - è destinato ad essere approvato a maggioranza assoluta;
- condizionare l'elezione degli organi di garanzia, quali il **Presidente della Repubblica**, i membri del **Consiglio Superiore della Magistratura** e i giudici della **Corte costituzionale**.

L'elezione del **Capo dello Stato** [1] avverrà attraverso la seduta comune delle due Camere. Queste saranno composte da una Camera eletta dal popolo, ma con una legge elettorale (Italicum), che potrebbe consentire una maggioranza non rappresentativa del paese, e dal Senato non eletto dai cittadini. Il fatto che dalla settima votazione in avanti sarà necessaria la maggioranza dei 3/5 dei votanti e non più dei componenti (2/3 nelle prime tre votazioni e 3/5 dalla quarta alla sesta) comporterebbe che l'istituzione di garanzia del Capo dello Stato sia eletta dalla maggioranza parlamentare che ha beneficiato del premio stabilito da un legge elettorale fortemente maggioritaria. ***Un Presidente quindi non più espressione di alleanze e delle opposizioni, ma di una maggioranza che potrebbe essere espressione minoritaria nel paese.***

## 2.5 – I presunti risparmi sui costi dello Stato.

La riforma viene presentata come strumento per attuare un risparmio sui costi della politica e degli apparati di Camera e Senato. Se l'abbassamento del numero dei Senatori suggerisce questa impressione, la realtà dei conti è ben diversa [4]:

- Il Senato costa attualmente **540 milioni di euro**. Nel 2015 questo costo ha inciso per il **0,064%** sul bilancio dello Stato.
- La spesa per l'indennità dei Senatori è solo una frazione (meno del **10%**) del costo totale dell'apparato: 42 milioni di euro
- Rimangono, oltre alle diarie comprensive dei viaggi e della permanenza a Roma, invariati i costi di più alta incidenza: pensioni degli ex senatori e ex dipendenti (**233 milioni di euro**), immobili, servizi, personale
- La riforma prevede inoltre l'istituzione di un ruolo unico dei dipendenti del Parlamento; in questo modo costoro saranno sottratti a eventuali misure di risparmio (spending review, turn over, scatti anzianità, etc etc)

Si può evincere dal bilancio del Senato e dalla relazione tecnica del relatore sen. Lucio Malan, che, parlando di costi, questo risparmio delle indennità è ben poca cosa [a]:

*Per dare un'idea di quanto sia irrisorio questo importo per il bilancio dello Stato italiano, si può considerare – come è stato rilevato, a titolo puramente esemplificativo, dallo stesso Malan – che i trasferimenti pubblici per i concessionari autostradali del Brennero costituiscono l'equivalente di ben 200 anni di risparmi derivanti dalla riforma Renzi-Boschi.*

Per quanto riguarda il **numero dei Parlamentari** essi sono in linea con i principali paesi di dimensione comparabile [4]:

Nazione	Numero dei parlamentari ogni 100mila abitanti
Italia	1,6
Francia	1,4

Spagna	1,3
Regno Unito	2,4
Germania	0,8

Se la questione è la riduzione dei Parlamentari essa dovrebbe considerare entrambi i rami del Parlamento e dovrebbe essere valutata con ponderatezza con i criteri della rappresentanza.

Per il Senato se si voleva effettivamente un organo che fosse rappresentante dei territori, potevano essere adottate soluzioni diverse, stabilendo, per esempio, un certo numero fisso di rappresentanti per ciascuna regione.

La riforma precedente sull'abolizione delle Province, non pare aver goduto di miglior fortuna (legge 54/2014 Del Rio) se dopo un anno dalla sua entrata in vigore la **Corte dei Conti** denunciava un quadro negativo: le province rimanevano operative ed erogavano gli stessi servizi. Nessun risparmio quindi mentre, con la creazione della **Città Metropolitana** si è privato il cittadino del diritto di esprimere le proprie preferenze sul governo locale.

Si notino invece i **costi del governo** [4]:

*La critica sui costi della politica si concentra sempre sulle istituzioni parlamentari, mentre trascura di rivolgere la stessa indagine sul Governo. Eppure i numeri dovrebbero fare riflettere sul rischio di “elefantiasi” che investe questa Istituzione. Il Governo Renzi, ad esempio, si compone di 64 membri tra Ministri, viceministri e sottosegretari: quasi una terza Camera. Quanto ai costi, i Ministeri spendono sempre di più. A titolo esemplificativo, le spese del solo Segretariato generale di Palazzo Chigi sono lievitare, nel 2014, fino alla cifra di 754 milioni di euro, molto più del Senato attuale (540 milioni).*

Il dibattito sui costi è sovente inficiato da una buona dose di ipocrisia: quest'anno il **referendum sulle “trivelle”** avrebbe potuto essere accorpato alle elezioni locali che si svolgevano in alcune parti d'Italia. Questo avrebbe consentito un notevole **risparmio sui costi**. Ciò non è avvenuto per intralciare proprio il referendum che avrebbe “rischiato” facilmente di raggiungere il quorum. Una scelta politica ben precisa che ha comportato un maggior costo per le tasche dei cittadini italiani.

### 3 – Riduzione del potere dei cittadini.

Un altro importante aspetto della "deforma" costituzionale è l'intralcio che essa pone agli strumenti di democrazia diretta presenti nella Carta Costituzionale.

#### 3.1 – Leggi di iniziativa popolare.

Viene triplicato il numero di firme necessarie per presentare una legge di iniziativa popolare: da **50mila a 150mila firme**.

Ciò manifesta una chiara volontà di limitare l'utilizzo dello strumento che non può essere certo attribuita a eccessi di richieste o a carichi di lavoro prodotto da questo strumento [4]:

*dal 1979 ad oggi solo l'1,15% delle proposte di legge d'iniziativa popolare sono state approvate dal Parlamento*

*Non è giustificabile (la modifica n.d.r) neppure alla luce dei "tempi certi" di discussione che la riforma vorrebbe garantire a tali leggi, perché secondo il nuovo art. 71 Cost. essi saranno stabiliti dai regolamenti parlamentari, cioè da atti affidati alla maggioranza, la stessa ottenuta con il premio di maggioranza previsto dell'Italicum. Sarà quindi il partito vincente a decidere sull'eventuale adeguamento dei regolamenti e quindi sulle sorti della democrazia partecipativa e diretta.*

#### 3.2 – Referendum più firme e nuovo quorum.

Previsto anche un intervento che aumenta il numero di firme per la richiesta di un Referendum popolare. Il numero delle firme viene legato al quorum :

- Se le firme raccolte sono **500mila**, il quorum rimane quello attuale (50% + 1 degli aventi diritto al voto)
- Se le firme raccolte sono **800mila**, il quorum viene calcolato sul numero dei partecipanti all'ultima elezione del Parlamento e non sul totale degli aventi diritto al voto.

Tale modifica verte a limitare comunque la facoltà di esercitare questo diritto da parte dei cittadini.

A riguardo è bene tenere presente alcune questioni su cui la riforma sorvola:

1. Il Referendum abrogativo **non è una "concessione"**. Il potere appartiene al popolo che lo esercita a mezzo di rappresentanti. Il referendum è lo strumento che i Padri Costituenti hanno lasciato al popolo sovrano per decidere, in ultima istanza, se cancellare leggi che i rappresentanti hanno creato "contro" il popolo.
2. Già da tempo molti costituzionalisti hanno osservato che l'attuale procedura prevista dall'art. 75 sbilancia il dibattito politico referendario **in favore dei "contrari"** al referendum. Essi hanno due strumenti per opporsi: il voto contrario e l'astensione

3. Da diversi anni è noto come la classe politica abbia **disatteso la volontà popolare espressa attraverso il referendum**. Troppo sovente, ancora ultimamente, le Leggi vengono modificate per sfalsare il risultato elettorale e lasciare le situazioni inalterate contro la volontà dei cittadini.
4. Quando si raccolgono le firme (e questo lo sanno bene coloro che hanno partecipato a campagne referendarie) **il numero delle firme effettive raccolte è sempre superiore a quello richiesto come soglia**. Ciò è necessario per garantire il numero di firme valide che vengono controllate a campione. Quindi se si eleva ancora il numero delle firme necessarie, dovrebbe essere aumentato il periodo di tempo per la raccolta; al fine di garantire la reale possibilità di esercitare questo diritto costituzionale.

## Riferimenti bibliografici e sito-grafici

[1] **Figli destituenti: I gravi aspetti di criticità delle Riforme Costituzionale** di **Giuseppe Palma**.

[2] **La Costituzione in trenta Lezioni** di **Gianfranco Pasquino**.

[3] **Note alle riforme costituzionali** di **Riccardo Tampucci** (dottore in giurisprudenza).

[4] **Le ragioni del NO** – opuscolo informativo a cura del **Comitato per il NO** rinvenibile su (<http://www.libertaegiustizia.it/>)

[5] **La clausola di supremazia statale nel ddl di revisione costituzionale: si scrive “interesse nazionale”, si legge “indirizzo politico-governativo”** - di **Stefano Aru** rinvenibile su [http://www.costituzionalismo.it/download/Costituzionalismo\\_201601\\_557.pdf](http://www.costituzionalismo.it/download/Costituzionalismo_201601_557.pdf)

[i] <https://stefanoceccanti.wordpress.com/2016/03/02/carlo-fusaro-guida-al-testo-della-riforma-costituzionale/>

[ii] <http://www.lacostituzione.it/>

### Altri riferimenti utili:

(a) <http://temi.repubblica.it/micromega-online/quanto-ci-costa-la-riforma-costituzionale/>

(b) <http://www.libertaegiustizia.it/2016/08/22/referendum-le-ragioni-del-no-2/>

(c) <http://www.tgvallesusa.it/2016/03/riforme-alla-costituzione-intervista-allavv-giuseppe-palma/>

(d) Numerosi articoli su [Scenarieconomici.it](http://Scenarieconomici.it) sull'argomento

(e) I libri degli avvocati **Giuseppe Palma** e **Marco Mori** che da tempo si occupano dell'argomento e in generale della questione della sovranità e del rapporto tra i Trattati europei e la Costituzione Italiana.

L'avv Palma è già autore di un *Progetto di Riforma della II parte della Costituzione* pubblicato (dall'editrice GDS e presente nella bibliografia del Parlamento italiano).

### (\* Chi sono:

redattore di **Tgvallesusa.it**, collaboro con **Scenarieconomici.it**. Sono appassionato di filosofia, scienza, economia, diritto e molte altre cose. Svolgo attivismo politico con il **M5S di Susa**. Convintamente **NO TAV**, difensore della **sovranità monetaria** e della **Costituzione Italiana**.